

Linee guida per la ripresa di tutte le forme di tirocinio e internato di tesi presso enti esterni all'Università

Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi forma di attività pratica svolta presso enti esterni su proposta dell'Ateneo. Per brevità, tutte le attività che ricadono sotto questa ampia definizione sono indicate nel presente documento come "tirocini" in senso omnicomprensivo.

Le linee guida si applicano a prescindere dalla regolamentazione specifica e dall'organizzazione pratica di ciascuna forma di tirocinio.

Il DPCM del 26 aprile 2020 e le conseguenti disposizioni della Regione Lombardia hanno autorizzato la ripartenza di alcune attività lavorative, a condizione che le aziende siano in grado di garantire il rispetto di determinate regole in materia di igiene e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Grazie a questa disposizione è possibile programmare la ripresa anche dei tirocini presso soggetti terzi per i quali non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative, in base ai codici ATECO.

L'autorizzazione allo svolgimento di queste attività pratiche è normativamente subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) che l'ente ospitante sia autorizzato alla ripresa dell'attività in quanto sussistono le condizioni di sicurezza normativamente definite dai d.p.c.m., dalle ordinanze regionali e dai pertinenti protocolli di sicurezza, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'Inail previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro;
- 2) che l'ente ospitante si impegni ad applicare nei confronti del tirocinante gli stessi protocolli di sicurezza definiti per i lavoratori dal Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui l'ente ospitante si è dotato, oppure dalle istruzioni operative di sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- 3) che l'ente ospitante si sia impegnato in una convenzione già attiva, oppure si impegni con apposita dichiarazione, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei tirocinanti al pari dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008;
- 4) che il soggetto promotore (l'Ateneo) abbia verificato la presenza delle condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento dell'attività in azienda da parte dei lavoratori, secondo le normative e i protocolli di cui al precedente punto 1), nonché la presenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante.

Data la necessità che la verifica di cui al punto 4) sia assicurata da un unico ufficio dell'Ateneo, che abbia adeguate competenze tecniche, essa sarà svolta in tutti i casi dal Servizio Sicurezza e Salute dell'Area Tecnica Informatica e Sicurezza, con l'ausilio del RSPP.

Al fine di verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate, si procede nel modo seguente.

- A) l'ufficio competente all'attivazione del tirocinio deve verificare l'esistenza di una convenzione attiva e la presenza nella medesima della clausola di cui al punto 3), nonché di apposite disposizioni che garantiscano al tirocinante la tutela del tirocinante contro gli infortuni e le malattie sul lavoro erogata dall'Inail e l'assicurazione per le ipotesi di responsabilità civile verso terzi;
- B) se non è presente una convenzione attiva o se la convenzione non contiene le clausole di cui al punto precedente, il tirocinio potrà essere autorizzato solo previa stipula di apposita convenzione, o apposito addendum, che contenga le clausole di cui al punto precedente;
- C) verificate le condizioni di cui sopra, l'ufficio dovrà contattare i tutor aziendali individuati nelle convenzioni per verificare la disponibilità ad attivare o riattivare il tirocinio, e, in caso di risposta positiva, dovrà

trasmettere loro la dichiarazione allegata alle presenti linee guida (all. 1), che l'ente ospitante dovrà restituire compilata e firmata, con la documentazione ivi indicata;

D) una volta acquisita da parte dell'ente ospitante la dichiarazione di cui al punto precedente, con i relativi allegati, l'ufficio dovrà trasmettere la documentazione pervenuta al Servizio Sicurezza e Salute per la verifica di cui al punto 4)

E) ottenuta la valutazione positiva di cui al punto 4), l'ufficio deve predisporre il progetto formativo specificando l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza di cui al punto 2), e indicando le attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante;

F) per i tirocini sospesi, i contenuti di cui al punto precedente devono essere inseriti un apposito addendum;

G) il progetto formativo o lo specifico addendum dovranno essere firmati dal tutor di Ateneo e dal tirocinante;

H) esclusivamente per i soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità documentata, l'ufficio dovrà anche acquisire il certificato di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico competente dell'ente ospitante.

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non potrà essere attivato o riattivato e dovrà essere interrotto qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare.

Pavia, 28 maggio 2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI – DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ E TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO del contenuto della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi Pavia per l'effettuazione di tirocini;

Il/La sottoscritto/a NOME, COGNOME, C.F in qualità di dell'Ente ospitante
DENOMINAZIONE SOCIALE, P.IVA O C.F.

DICHIARA

- di essere disponibile ad attivare/riattivare il tirocinio dello studente

- di impegnarsi a fornire al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;

- di impegnarsi ad applicare al tirocinante le stesse misure di carattere sanitario previste per il personale, in conformità al DPCM 26 aprile 2020, all'Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020, dal Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 oppure delle Istruzioni operative di sicurezza eventualmente integrate nel DVR, che si allegano alla presente dichiarazione;

- che sussistono, alla luce della normativa vigente, le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante;

- che non vi sono restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze vigenti;

- di assicurare tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "a distanza".

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal proposito, conferma che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono intesi come "lavoratori", pertanto, l'azienda si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ivi compresa dell'informazione e della formazione sulla sicurezza in base agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08, della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/08, ove prevista e necessaria, nonché della fornitura dei dispositivi di protezione laddove previsti dalla normativa vigente.

- di definire nei seguenti termini le modalità di svolgimento dell'attività:

Tale modalità, da inserire nel progetto formativo, non comporterà alcun onere economico per il tirocinante e non pregiudicherà in alcun modo la qualità del tutoraggio. Nel caso in cui fosse necessario, verrà consegnata al tirocinante una dichiarazione contenente i giorni e gli orari di presenza in sede, per tutto il periodo di tirocinio;

Si allega:

- copia del protocollo aziendale di prevenzione COVID-19

oppure

- copia delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;

- certificato di idoneità rilasciato dal medico competente dell'azienda¹.

Luogo e data

Timbro e firma per il Soggetto Ospitante

¹ Solo nel caso di soggetti con disabilità certificata o altra forma di fragilità documentata.